



Copia - VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N. 59622 Repertorio N. 23087 Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno

25 giugno 2018

in Vallo della Lucania, nel mio studio alla via Stefano Passero, alle ore undici e minuti venticinque.

Avanti a me avvocato Vincenzo De Luca, Notaio in Vallo della Lucania, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

si è costituito

- **VALIANTE SIMONE**, nato a Pagani il giorno 18 giugno 1974, domiciliato in Vallo della Lucania (SA), via Nicola De Mattia n.23, codice fiscale: VLN SMN 74H18 G230H.

Detto comparente, che ha declinato le sopra trascritte generalità e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea straordinaria della Società "**CONSAC INFRASTRUTTURE S.P.A**", con sede in Castelnuovo Cilento, via Grimmita, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno al N.04162680658, iscritta al N.347093 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Salerno, Codice fiscale e Partita IVA 04162680658, qui riunita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Modifica dello Statuto per ampliamento dell'oggetto sociale e adeguamento governance;

2 - Modifica denominazione e logo della società.

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il costituito VALIANTE SIMONE, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rileva e constata:

- che l'assemblea di prima convocazione indetta, con avviso comunicato ai soci ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, mediante consegna a mano per il giorno ventidue giugno duemiladiciotto alle ore 7,00, è andata deserta per insufficienza del numero dei soci intervenuti;

- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato il giorno venticinque giugno duemiladiciotto alle ore 10,30 e questo luogo per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;

- che sono legittimamente intervenuti in proprio gli azionisti individuati, con l'indicazione del capitale rispettivamente rappresentato da ciascuno nell'elenco che, firmato da esso comparente e da me Notaio, previa lettura fatta da me Notaio al Comparente, presente all'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e rappresentanti complessivamente numero 2.268 (duemiladuecentosessantotto) azioni sul numero 4.480 (quattromilaquattrocentottanta) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale;



- che sono pure presenti i Consiglieri Signori MAINENTE ANTONELLO e GRIVET FOJAJA ANNA LUCIA ed i Sindaci effettivi Signori Pagano Eugenio, Chirichella Michele e Signorelli Daniela, nonché il revisore legale signor Feo Alessandro;

- che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale, ai sensi dell'art.13, III comma, dello Statuto sociale, deve ritenersi regolarmente costituita.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno sopra trascritto.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare la necessità di ampliare l'oggetto sociale e di adeguare le norme dello statuto relative all'amministrazione e quindi:

I) modificare gli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 dello Statuto sociale medesimo, secondo il testo che segue:

"Art. 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dai soci e/o dalla società da cui è stata separata per scissione - Consac Gestioni Idriche S.p.A..

Più precisamente l'attività della Società è diretta a conoscere, identificare, valorizzare, accrescere, sfruttare, innovare ed estendere il patrimonio costituito dalle reti, impianti ed altre dotazioni utilizzabili per l'erogazione del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4 comma 1° lett. F della legge 5.1.1994, n.36.

La Società pone le suddette dotazioni e infrastrutture a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio a titolo gratuito ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006.

La Società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione di tutti gli impianti e le opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché fornire, anche a favore dei soci, servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori idrico, gas, energia elettrica e cogenerazione o altri servizi di pubblica utilità.

La società può, inoltre, effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, nonché nel settore dell'efficientamento energetico, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo idrico integrato.

La società, in particolare, ha per oggetto una gestione inte-

grata delle risorse energetiche e, quindi, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasformazione e vendita di calore per uso industriale e domestico ed installazione, conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, gestione e/o fornitura di servizi idrici integrati. \_\_\_\_\_

A tale scopo potrà costituire, nelle forme di legge, una Esco. La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie, e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, a capitale privato, pubblico o misto, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile o opportuna. \_\_\_\_\_

La società ha per oggetto, inoltre; l'esercizio delle attività di formazione e di aggiornamento professionale anche di personale specializzato, di corsi di formazione per istituti tecnici ed in collaborazione con gli ordini professionali. \_\_\_\_\_

Ha, inoltre, per oggetto attività per i servizi a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi nel campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere, compresi, inoltre, l'intermediazione e la commercializzazione di rifiuti urbani. \_\_\_\_\_

In tali ambiti oltre che per tutti i servizi energetici, la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge. La società potrà anche avvalersi di consulenti gratuiti per attività di animazione territoriale. \_\_\_\_\_

La società, infine, ha per oggetto la consegna al domicilio degli utenti delle bollette di pagamento relative ai consumi idropotabili fatturati da Consac Gestioni Idriche spa, nell'ipotesi in cui la società gestionale abbia interesse ad affidare ad essa tale attività. \_\_\_\_\_

La società, infine, ha per oggetto la promozione e gestione dei servizi per la mobilità sostenibile. \_\_\_\_\_

Nell'ambito delle attività di servizio, la società potrà assumere il ruolo di Centrale di Committenza nonché di sportello unico a servizio dei Comuni soci. \_\_\_\_\_

La Società potrà inoltre effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Amministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, si considera prevalente l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili allorquando questa costituisca più dell'80% del fatturato complessivo.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle affidate in house, ancorché contenute nei limiti di cui al precedente comma, sono consentite allorquando realizzino economie di scala o recupero di efficienza rispetto all'attività principale svolta dalla società.";

"Art. 7

Trasferimento di azioni

Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla società, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni sono dirette a tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto tra vivi o altro diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni o dei diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine, qualunque sia lo schema causale utilizzato, e quindi in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusivamente diretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lett. a), s'intendono tutte le vicende che, ai sensi della legge regionale campana 2 dicembre 2015, n. 15, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e successiva costituzione in nuovo Comune autonomo ovvero a fusione di più frazioni e/o borgate appartenenti a Comuni diversi, previo distacco degli stessi.

Il trasferimento può avvenire solo in favore degli enti locali o società partecipate a maggioranza pubblica, quali unici soggetti legittimati a partecipare alla società, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

L'ampliamento della base societaria ad altri enti locali ha luogo in corrispondenza dell'estensione delle attività di servizio pubblico così come affidata dall'Ente di Ambito o altro soggetto pubblico abilitato. \_\_\_\_\_

A tale specifico scopo i soci rinunziano espressamente e nell'interesse della società al diritto di prelazione. Gli enti locali subentranti potranno al massimo acquisire azioni corrispondenti al valore del capitale rapportato al numero di abitanti residenti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale. Qualora l'ente locale subentrante intenda acquistare azioni in misura inferiore al suddetto limite, la parte rimanente verrà, a cura dell'organo amministrativo, ripartita tra gli altri soci e ove sussiste concorso, in misura proporzionale al capitale di propria titolarità."; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "Art. 9 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Assemblea \_\_\_\_\_

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. \_\_\_\_\_

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e comunque all'interno del territorio nazionale. \_\_\_\_\_

L'Assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile. \_\_\_\_\_

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Presidente, i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei conti."; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "Art. 10 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ Convocazione \_\_\_\_\_

L'assemblea dei Soci deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque allorquando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. \_\_\_\_\_

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea (art. 2366, co.3 c.c.). \_\_\_\_\_

In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata nel termine di 15 giorni, quando ne sia fatta richiesta dall'organo a cui è af-



fidato, dal presente Statuto, l'esercizio del controllo analogo.";

"Art. 11

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In loro assenza l'Assemblea designa a maggioranza la persona incaricata della presidenza dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato allo stesso modo.";

II) modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale, sostituendolo con i nuovi articoli 15, 16, 17 e 18, proponendo di modificarne come segue il testo:

"Art. 15

Organi della Società

Oltre all'Assemblea dei soci sono organi della Società:

- l'Amministratore unico o se consentito dalla legge il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

"Art. 16

Amministratore Unico

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico allorquando sia obbligatoriamente previsto dalle disposizioni attuative dell'art.11 comma 3 del D.Lgs.175/2016 o nel caso venga deciso dall'Assemblea dei Soci.

Le modalità di elezione, le attribuzioni e responsabilità dell'Amministratore unico sono quelle previste per il Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente statuto in quanto applicabili.";

"Art. 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato al momento della stipula dell'atto costitutivo. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli Amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati per rinuncia alla carica o per altre cause, restano in carica solo quanto vi sarebbero rima-

sti i loro predecessori.";

"Art. 18

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Allorquando, nei casi consentiti, la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione questo può essere composto da tre o cinque membri ivi compreso il Presidente ed il cui numero è di volta in volta stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge o equivalenti che dispongano limiti al numero massimo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno il Vicepresidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di tre anni stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.";

III) modificare il numero dell'articolo 16 dello Statuto sociale "Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 19, mantenendone inalterato il testo; modificare il numero dell'articolo 17 dello Statuto sociale "Convocazione del Consiglio", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 20, mantenendone inalterato il testo; modificare il numero dell'articolo 18 dello Statuto sociale "Validità delle sedute", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 21, mantenendone inalterato il testo;"

IV) modificare l'articolo 19 dello Statuto sociale, sostituendolo con il nuovo articolo 22, secondo il seguente testo:

"Art 22

Amministratori delegati, Comitato esecutivo,

Direttore Generale

E' consentita l'attribuzione di deleghe gestionali ad un solo amministratore.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione in materia di conferimento di deleghe di funzioni sono parimenti esercitabili dall'Amministratore Unico.

Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni. Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

Il Consiglio può anche nominare il Direttore Generale, conferendogli poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale. Il Direttore Generale, così come gli Amministratori, risponde all'adempimento nei confronti della Società, dei creditori sociali, dei singoli soci e di terzi (artt.2392, 2394 e 2395 c.c.).

Al Direttore Generale è affidato il compito di realizzare l'attività societaria nell'ambito delle scelte economiche dell'organo amministrativo. Il Direttore Generale si sostituisce all'organo amministrativo nelle funzioni delegategli. Il Direttore Generale può intervenire nelle sedute del Consiglio con voto consultivo.";

V) modificare il numero dell'articolo 20 dello Statuto sociale "Svolgimento delle sedute", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 23, mantenendone inalterato il testo; modificare il numero dell'articolo 21 dello Statuto sociale "Segretario del Consiglio di Amministrazione", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 24, mantenendone inalterato il testo;

VI) modificare gli articoli 22 e 23 dello Statuto sociale, sostituendoli rispettivamente con i nuovi articoli 25 e 26, proponendo di modificarne come segue il testo:

"Art. 25

Compensi

La misura dei compensi spettanti all'Organo amministrativo è deliberata dall'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di erogare trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.";

"Art. 26

Responsabilità e revoca

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal Codice Civile (art. 2392). Sono inoltre responsabili nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

Gli amministratori possono essere revocati secondo le disposizioni del codice civile.

Costituisce giusta causa ai fini della revoca l'inosservanza delle linee guida stabilite dal Gruppo di Controllo in materia ambientale.";

VII) sostituire il titolo VI dello statuto "COLLEGIO SINDACALE" con il nuovo "INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'", inserendo il nuovo articolo 27 dello Statuto sociale, proponendo di adottarne come segue il testo:

**"TITOLO VI**

**INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

**Art. 27**

Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori

L'amministratore unico, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.175/2016. Non devono altresì ricorrere le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, dalle leggi speciali e dal codice civile.

E' altresì assicurato l'equilibrio di genere in osservanza alle disposizioni di cui alla legge 120/2011.

L'incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica societaria, deve essere rimossa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta elezione.

Si applicano le altre ipotesi di decadenza dalla carica previste dalla legge.

Agli organi di amministrazione societari si applica la disciplina in materia di proroga degli organi amministrativi dettata dalla legge 444/1994.";

VIII) sostituire il titolo VII dello statuto "CONTROLLO CONTABILE" con il nuovo "COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE", modificare l'articolo 24 dello Statuto sociale, sostituendolo con il nuovo articolo 28, proponendo di modificarne come segue il testo, ed inserendo il nuovo articolo 29 dello Statuto sociale, proponendo di adottarne come segue il testo:

**"TITOLO VII**

**COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE**

**Art. 28**

**Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è organo collegiale ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.


Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.

I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del collegio, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c..

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle copie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento deve pianificare e



programmare i controlli.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.";

"Art. 29

Revisore Legale

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ed è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale.

Per lo svolgimento della revisione, nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale si applicano le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n.39/2010.";

**IX)** sostituire il titolo VIII dello statuto "RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'" con il nuovo "CONTROLLO CONTABILE", e modificare il numero dell'articolo 25 dello Statuto sociale "Controllo contabile", sostituendolo con il nuovo articolo avente numero 30, mantenendone inalterato il testo;

**X)** sostituire il titolo IX dello statuto "BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI" con il nuovo "RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'", e modificare l'articolo 26 dello Statuto sociale, sostituendolo con il nuovo articolo 31, proponendo di modificarne come segue il testo:

"Art. 31

Rappresentanza della Società

Spetta all'Amministratore unico o, in alternativa se nominato ai sensi di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, al soggetto delegato ai sensi di legge, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque attività giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi.";

**XI)** sostituire il titolo X dello statuto "CONTROLLO IN HOUSE" con il nuovo "BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI", e modificare i numeri degli articoli 27 "Esercizio sociale" e 28 "utile di esercizio" dello Statuto sociale, sostituendoli rispettivamente con i nuovi articoli aventi numeri 32 e 33, mantenendone inalterato il testo;

**XII)** sostituire il titolo XI dello statuto "NORME TRANSITORIE E FINALI" con il nuovo "CONTROLLO IN HOUSE", inserendo il nuovo articolo 34 dello Statuto sociale, proponendo di adottarne come segue il testo:

"TITOLO XI

CONTROLLO IN HOUSE

Art. 34

Controllo analogo

La Società è assoggettata al controllo analogo da parte dei propri soci che lo esercitano attraverso il Comitato per l'e-

esercizio del controllo analogo previsto dal presente articolo.

Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da n.3 soci in possesso degli stessi requisiti previsti dal presente statuto e/o dalla legge per rivestire la carica di consigliere. Il controllo analogo è esercitato secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il regolamento del controllo analogo integra il controllo strutturale esercitato dai soci con la nomina diretta degli organi, integra altresì il controllo operativo esercitato attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dei più importanti atti della vita societaria e si estrinseca nella definizione di linee strategiche e con il controllo puntuale su alcuni rilevanti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.";

XIII) inserire il nuovo titolo XII dello statuto "NORME TRANSITORIE E FINALI" e modificare i numeri degli articoli 29 "Scioglimento e recesso" e 30 "Rinvio alla legge" dello Statuto sociale, sostituendoli rispettivamente con i nuovi articoli aventi numeri 35 e 36, mantenendone inalterato il testo. L'assemblea conferma la circostanza che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta per il motivo esposto dal Presidente e passa alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea ad unanimità espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera

di approvare la proposta del Presidente di modificare lo Statuto sociale secondo il testo come sopra modificato e proposto dal Presidente medesimo.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente propone di adottare quale nuovo logo della Società quello riprodotto sul foglio che, controfirmato dal Presidente e da me Notaio, al presente verbale si alliga sotto la lettera B), ed inoltre di modificare la denominazione della Società, in considerazione dell'ampliamento dell'oggetto sociale, in **"CONSAC IES - infrastrutture energia servizi s.p.a."**, con conseguente modifica del testo dell'articolo 1 dello statuto sociale, secondo il testo seguente:

"Art.1

Denominazione

E' costituita tra i Comuni di Alfano, Ascea, Atena Lucana, Camerota, Campora, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Padula, Perito, Pisciotta,

Pollica, Roccagloriosa, Salento, Salvitelle, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, S. Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania e Vibonati la Società per azioni denominata "**CONSAC IES - infrastrutture energia servizi s.p.a.**".

Passando alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ad unanimità espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ delibera \_\_\_\_\_ di approvare la proposta del Presidente, di adottare il nuovo logo come sopra allegato sotto la lettera B), di modificare la denominazione sociale in "**CONSAC IES - infrastrutture e energia servizi s.p.a.**" e, conseguentemente, di modificare l'articolo 1 dello Statuto sociale secondo il testo sopra proposto dal Presidente. \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara, infine, che la Società è proprietaria dei seguenti immobili: \_\_\_\_\_


- Comune di **ASCEA** Catasto Fabbricati: \_\_\_\_\_
  - Foglio 46, particella 1840 sub 1, via Montegrappa, P.T., cat. C/2, classe 6, mq: 43, RC.E. 79,95; \_\_\_\_\_
- Comune di **ISPANI** Catasto Fabbricati: \_\_\_\_\_
  - Foglio 1, con le seguenti particelle: \_\_\_\_\_
    - particella 246 sub 1, via San Cristofaro snc, P.T., Z.C. 1, cat. E/3, RC.E. 642,00; \_\_\_\_\_
    - particella 246 sub 3, via San Cristofaro snc, P.1, lastrico solare, mq. 97; \_\_\_\_\_
    - particella 246 sub 2, via San Cristofaro snc, P.1, lastrico solare, mq. 19; \_\_\_\_\_
- Comune di **ISPANI** Catasto Terreni: \_\_\_\_\_
  - Foglio 1, con le seguenti particelle: \_\_\_\_\_
    - particella 244, costr. no ab di are 14, ca 03; \_\_\_\_\_
    - particella 245, costr. no ab di are 13, ca 00; \_\_\_\_\_
    - particella 247, costr. no ab di ca 18; \_\_\_\_\_
- Comune di **NOVI VELIA** Catasto Terreni: \_\_\_\_\_
  - Foglio 5, con le seguenti particelle: \_\_\_\_\_
    - particella 696, sem. irr., classe 2 di ca 55, RD.E. 0,36, RA.E. 0,16; \_\_\_\_\_
    - particella 695, sem. irr., classe 2 di ca 30, RD.E. 0,19, RA.E. 0,09; \_\_\_\_\_
- Comune di **OMIGNANO** Catasto Terreni: \_\_\_\_\_
  - Foglio 6, con le seguenti particelle: \_\_\_\_\_
    - particella 1275, sem. irr., classe 2 di are 1, ca 29, RD.E. 0,63, RA.E. 0,40; \_\_\_\_\_
    - particella 1283, sem. irr., classe 2 di ca 09, RD.E. 0,04, RA.E. 0,03; \_\_\_\_\_
    - particella 1278, sem. irr., classe 2 di ca 56, RD.E. 0,27, RA.E. 0,17; \_\_\_\_\_
- Comune di **PISCIOTTA** Catasto Terreni: \_\_\_\_\_



Copia - Allegato A) all'atto  
N. 23087 di Racc.

**ELENCO DEI SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA**

- COMUNE DI ASCEA N.226 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 22.600,00;
- COMUNE DI ATENA LUCANA N.84 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 8.400,00;
- COMUNE DI CAMEROTA N.255 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 25.500,00;
- COMUNE DI CAMPORA N.23 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 2.300,00;
- COMUNE DI CANNALONGA N.44 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 4.400,00;
- COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO N.86 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 8.600,00;
- COMUNE DI CENTOLA N.205 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 20.500,00;
- COMUNE DI CERASO N.95 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 9.500,00;
- COMUNE DI FUTANI N.51 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.100,00;
- COMUNE DI GIOI N.57 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.700,00;
- COMUNE DI ISPANI N.49 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 4.900,00;
- COMUNE DI LAURITO N.37 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 3.700,00;
- COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA N.69 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 6.900,00;
- COMUNE DI MONTANO ANTILIA N.90 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 9.000,00;
- COMUNE DI MONTECORICE N.112 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 11.200,00;
- COMUNE DI OMIGNANO N.58 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.800,00;
- COMUNE DI ORRIA N.50 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.000,00;
- COMUNE DI PERITO N.43 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 4.300,00;
- COMUNE DI PISCIOTTA N.125 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 12.500,00;
- COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO N.159 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 15.900,00;
- COMUNE DI SASSANO N.195 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 19.500,00;
- COMUNE DI SERRAMEZZANA N.15 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 1.500,00;
- COMUNE DI SESSA CILENTO N.57 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.700,00;
- COMUNE DI STELLA CILENTO N.34 azioni per un valore compless-



sivo di nominali Euro 3.400,00;


- COMUNE DI TORRACA N.49 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 4.900,00.

Firmato:

- Simone Valiante

- Vincenzo De Luca Notaio (Sigillo)

Allegato B all'atto  
N. 23087 di Resp.



consac

**IES**

INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.

*Enrico ...*

*M. ...*





Copia - Allegato C) all'atto

N. 23087 di Racc.

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI**

**"CONSAC IES - infrastrutture energia servizi s.p.a."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1**

**Denominazione**

E' costituita tra i Comuni di Alfano, Ascea, Atena Lucana, Camerota, Campora, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Padula, Perito, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Salento, Salvitelle, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, S. Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sappri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania e Vibonati la Società per azioni denominata **"CONSAC IES - infrastrutture energia servizi s.p.a."**.

**Art. 2**

**Sede Sociale**

La Società ha sede legale in Castelnuovo Cilento (SA), alla via Grimmita. Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede sociale.

**Art. 3**

**Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea dei Soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento, rispetto alla data fissata nel comma precedente.

**TITOLO II**

**OGGETTO**

**Art. 4**

**Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dai soci e/o dalla società da cui è stata separata per scissione - Consac Gestioni Idriche S.p.A..

Più precisamente l'attività della Società è diretta a conoscere, identificare, valorizzare, accrescere, sfruttare, innovare ed estendere il patrimonio costituito dalle reti, impianti ed altre dotazioni utilizzabili per l'erogazione del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4 comma 1° lett. F della legge 5.1.1994, n.36.

La Società pone le suddette dotazioni e infrastrutture a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio a titolo gratuito ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006.

La Società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione di tutti gli impianti e le opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché fornire, anche a favore dei soci, servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori idrico, gas, ener-



gia elettrica e cogenerazione o altri servizi di pubblica utilità.

La società può, inoltre, effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, nonché nel settore dell'efficientamento energetico, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo idrico integrato.

La società, in particolare, ha per oggetto una gestione integrata delle risorse energetiche e, quindi, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasformazione e vendita di calore per uso industriale e domestico ed installazione, conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, gestione e/o fornitura di servizi idrici integrati.

A tale scopo potrà costituire, nelle forme di legge, una Esco.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie, e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, a capitale privato, pubblico o misto, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile o opportuna.

La società ha per oggetto, inoltre, l'esercizio delle attività di formazione e di aggiornamento professionale anche di personale specializzato, di corsi di formazione per istituti tecnici ed in collaborazione con gli ordini professionali.

Ha, inoltre, per oggetto attività per i servizi a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi nel campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere, compresi, inoltre, l'intermediazione e la commercializzazione di rifiuti urbani.

In tali ambiti oltre che per tutti i servizi energetici, la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge. La società potrà anche avvalersi di consulenti gratuiti per attività di animazione territoriale.

La società, infine, ha per oggetto la consegna al domicilio degli utenti delle bollette di pagamento relative ai consumi idropotabili fatturati da Consac Gestioni Idriche spa, nell'ipotesi in cui la società gestionale abbia interesse ad affidare ad essa tale attività.

La società, infine, ha per oggetto la promozione e gestione dei servizi per la mobilità sostenibile.

Nell'ambito delle attività di servizio, la società potrà assumere il ruolo di Centrale di Committenza nonché di sportello unico a servizio dei Comuni soci.

La Società potrà inoltre effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Am-

ministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, si considera prevalente l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili allorché questa costituisca più dell'80% del fatturato complessivo.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle affidate in house, ancorché contenute nei limiti di cui al precedente comma, sono consentite allorché realizzino economie di scala o recupero di efficienza rispetto all'attività principale svolta dalla società.

### TITOLO III

#### CAPITALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

##### Art. 5

##### Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 448.000 (quattrocentoquarantottomila) diviso in numero di 4.480 (quattromilaquattrocentoottanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con delibera dell'Assemblea straordinaria presa a norma di legge. Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c.

##### Art. 6

##### Azioni

Le azioni, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in assemblea.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

##### Art. 7

##### Trasferimento di azioni


Tenuto conto degli scopi perseguiti dalla società, le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni sono dirette a tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Per trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione e/o sottoscrizione si intende il trasferimento per atto tra vivi o altro diverso, discendente da fenomeni successori, estintivi e/o costitutivi, previsti dalla normativa di settore per gli Enti Locali, delle azioni o dei diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi azioni e diritti di opzione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" per atto tra vivi si intende qualsiasi negozio di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, concernenti la sola piena proprietà, nel senso più ampio del termine, qualunque sia lo schema causale utilizzato, e quindi in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegua, in via esclusivamente diretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;

b) per trasferimento ad altro titolo, diverso da quello inter vivos di cui alla precedente lett. a), s'intendono tutte le vicende che, ai sensi della legge regionale campana 2 dicembre 2015, n. 15, possono determinare l'istituzione di nuovi Comuni, il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni e/o borgate e successiva costituzione in nuovo Comune autonomo



ovvero a fusione di più frazioni e/o borgate appartenenti a Comuni diversi, previo distacco degli stessi.

Il trasferimento può avvenire solo in favore degli enti locali o società partecipate a maggioranza pubblica, quali unici soggetti legittimati a partecipare alla società, in considerazione dello scopo sociale e delle modalità di affidamento del servizio. Per le stesse ragioni è vietata la costituzione di diritti reali limitati.

L'ampliamento della base societaria ad altri enti locali ha luogo in corrispondenza dell'estensione delle attività di servizio pubblico così come affidata dall'Ente di Ambito o altro soggetto pubblico abilitato.

A tale specifico scopo i soci rinunziano espressamente e nell'interesse della società al diritto di prelazione. Gli enti locali subentranti potranno al massimo acquisire azioni corrispondenti al valore del capitale rapportato al numero di abitanti residenti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale. Qualora l'ente locale subentrante intenda acquistare azioni in misura inferiore al suddetto limite, la parte rimanente verrà, a cura dell'organo amministrativo, ripartita tra gli altri soci e ove sussiste concorso, in misura proporzionale al capitale di propria titolarità.

Art. 8

#### Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, demandando all'Assemblea dei Soci la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione.

### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

#### Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e comunque all'interno del territorio nazionale.

L'Assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Presidente, i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei conti.

Art. 10

#### Convocazione

L'assemblea dei Soci deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque allorché l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi

che garantiscono la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea (art. 2366, co.3 c.c.).

In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata nel termine di 15 giorni, quando ne sia fatta richiesta dall'organo a cui è affidato, dal presente Statuto, l'esercizio del controllo analogo.

Art. 11

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. In loro assenza l'Assemblea designa a maggioranza la persona incaricata della presidenza dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato allo stesso modo.

Art. 12

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c. . Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di un terzo del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, è consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

Art. 13

Costituzione dell'Assemblea


L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 c.c.

Art. 14



## Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. \_\_\_\_\_

Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci. \_\_\_\_\_

### TITOLO V

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 15

##### Organi della Società

Oltre all'Assemblea dei soci sono organi della Società: \_\_\_\_\_

- l'Amministratore unico o se consentito dalla legge il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

- il Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

- il Revisore legale. \_\_\_\_\_

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. \_\_\_\_\_

##### Art. 16

##### Amministratore Unico

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico allorchando sia obbligatoriamente previsto dalle disposizioni attuative dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 o nel caso venga deciso dall'Assemblea dei Soci. \_\_\_\_\_

Le modalità di elezione, le attribuzioni e responsabilità dell'Amministratore unico sono quelle previste per il Consiglio di Amministrazione dalla legge o dal presente statuto in quanto applicabili. \_\_\_\_\_

##### Art. 17

##### Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato al momento della stipula dell'atto costitutivo. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli Amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati per rinuncia alla carica o per altre cause, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori. \_\_\_\_\_

##### Art. 18

##### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Allorchando, nei casi consentiti, la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione questo può essere composto da tre o cinque membri ivi compreso il Presidente ed il cui numero è di volta in volta stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina. \_\_\_\_\_

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge o equivalenti che dispongano limiti al numero massimo dei consiglieri. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno il Vicepresidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. \_\_\_\_\_

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di tre anni stabilito di volta in volta dall'Assemblea. \_\_\_\_\_

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori. \_\_\_\_\_

#### Art. 19

##### Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dei fini istituzionali, che non siano riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio dovrà: \_\_\_\_\_

- adempiere i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, restando solidamente responsabile verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza; \_\_\_\_\_

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria e fissarne l'ordine del giorno; \_\_\_\_\_

- redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; \_\_\_\_\_

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; \_\_\_\_\_

- nominare il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

- adottare gli atti concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis; \_\_\_\_\_

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie; \_\_\_\_\_

- l'indicazione di chi ha la rappresentanza della Società; \_\_\_\_\_

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative non riservati alla competenza dell'Assemblea; \_\_\_\_\_

- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stesso comune. \_\_\_\_\_

#### Art. 20

##### Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario. \_\_\_\_\_

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica. \_\_\_\_\_

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione. \_\_\_\_\_



## Art. 21

### Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Art 22

### Amministratori delegati, Comitato esecutivo, Direttore Generale

E' consentita l'attribuzione di deleghe gestionali ad un solo amministratore. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione in materia di conferimento di deleghe di funzioni sono parimenti esercitabili dall'Amministratore Unico.

Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni e le retribuzioni. Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

Il Consiglio può anche nominare il Direttore Generale, conferendogli poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale.

Il Direttore Generale, così come gli Amministratori, risponde all'adempimento nei confronti della Società, dei creditori sociali, dei singoli soci e di terzi (artt.2392, 2394 e 2395 c.c.).

Al Direttore Generale è affidato il compito di realizzare l'attività societaria nell'ambito delle scelte economiche dell'organo amministrativo. Il Direttore Generale si sostituisce all'organo amministrativo nelle funzioni delegategli. Il Direttore Generale può intervenire nelle sedute del Consiglio con voto consultivo.

## Art. 23

### Svolgimento delle sedute

Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione si sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e la votazione.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

Il processo verbale delle decisioni assunte dal Consiglio è redatto dal Segretario appositamente individuato tra i dipendenti della Società. In mancanza del Segretario, i verbali sono redatti dal componente più giovane del Consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario.

## Art. 24

### Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente nomina tra i dipendenti della Società un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al Consiglio, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentari, redigere i verbali delle sedute ed attendere ogni altro incombenza necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Ha il potere di assistere alle sedute e di coadiuvare il Presidente durante

lo svolgimento delle stesse.

Non ha il potere di intervenire nella discussione, né di partecipare alla deliberazione.

Art. 25

Compensi

La misura dei compensi spettanti all'Organo amministrativo è deliberata dall'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di erogare trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 26

Responsabilità e revoca

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal Codice Civile (art. 2392). Sono inoltre responsabili nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.). Gli amministratori possono essere revocati secondo le disposizioni del codice civile.

Costituisce giusta causa ai fini della revoca l'inosservanza delle linee guida stabilite dal Gruppo di Controllo in materia ambientale.

## TITOLO VI

### INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Art. 27

Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori  
L'amministratore unico, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

Non devono altresì ricorrere le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, dalle leggi speciali e dal codice civile.

E' altresì assicurato l'equilibrio di genere in osservanza alle disposizioni di cui alla legge 120/2011.

L'incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica societaria, deve essere rimossa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta elezione.

Si applicano le altre ipotesi di decadenza dalla carica previste dalla legge.

Agli organi di amministrazione societari si applica la disciplina in materia di proroga degli organi amministrativi dettata dalla legge 444/1994.

## TITOLO VII

### COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Art. 28


Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è organo collegiale ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.

I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio



Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del collegio, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c.. \_\_\_\_\_

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle copie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso. \_\_\_\_\_

Nell'ambito dell'attività di coordinamento deve pianificare e programmare i controlli. \_\_\_\_\_

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale. \_\_\_\_\_

#### Art. 29 \_\_\_\_\_

#### Revisore Legale \_\_\_\_\_

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ed è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

Per lo svolgimento della revisione, nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale si applicano le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n.39/2010. \_\_\_\_\_

### TITOLO VIII \_\_\_\_\_

#### CONTROLLO CONTABILE \_\_\_\_\_

#### Art. 30 \_\_\_\_\_

#### Controllo contabile \_\_\_\_\_

Il controllo contabile della Società è esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. \_\_\_\_\_

### TITOLO IX \_\_\_\_\_

#### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

#### Art. 31 \_\_\_\_\_

#### Rappresentanza della Società \_\_\_\_\_

Spetta all'Amministratore unico o, in alternativa se nominato ai sensi di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, al soggetto delegato ai sensi di legge, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque attività giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi. \_\_\_\_\_

### TITOLO X \_\_\_\_\_

#### BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI \_\_\_\_\_

#### Art. 32 \_\_\_\_\_

#### Esercizio Sociale \_\_\_\_\_

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_  
b) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. \_\_\_\_\_

#### Art. 33 \_\_\_\_\_

#### Utile di esercizio \_\_\_\_\_

L'utile netto realmente conseguito, verrà ripartito come segue: \_\_\_\_\_

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c. fino a \_\_\_\_\_

che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanenza a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i Soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni;

c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrive a favore della Società.

#### TITOLO XI

#### CONTROLLO IN HOUSE

Art. 34

Controllo analogo

La Società è assoggettata al controllo analogo da parte dei propri soci che lo esercitano attraverso il Comitato per l'esercizio del controllo analogo previsto dal presente articolo.

Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da n.3 soci in possesso degli stessi requisiti previsti dal presente statuto e/o dalla legge per rivestire la carica di consigliere.

Il controllo analogo è esercitato secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il regolamento del controllo analogo integra il controllo strutturale esercitato dai soci con la nomina diretta degli organi, integra altresì il controllo operativo esercitato attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dei più importanti atti della vita societaria e si estrinseca nella definizione di linee strategiche e con il controllo puntuale su alcuni rilevanti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

#### TITOLO XII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Scioglimento e recesso

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Per l'istituto del recesso si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 36

Rinvio alla legge


Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Vallo della Lucania, 25 giugno 2018

Firmato:

- Simone Valiante

- Vincenzo De Luca Notaio (Sigillo)



E' copia conforme all'originale nei miei rogiti, registrato a Vallo della Lucania il 12 luglio 2018 al N.1321 Serie 1T, e consta di *tredici* fogli muniti delle prescritte firme.

Per la registrazione esatti Euro 900,00.

Si rilascia in carta semplice per uso esente da bollo.

Vallo della Lucania, 16 luglio 2018

